

TRIBUNALE DI LUCCA

Sezione Civile

N.2804/2018 RG

~~_____~~ vs. ~~_____~~ & ~~_____~~

Il Giudice, sciogliendo la formulata riserva, osserva:

§ 1.- L'istanza di sospensione va respinta.

I fatti estintivi sopravvenuti, rispetto alla proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo, in pendenza del giudizio di opposizione, vanno fatti valere nello stesso giudizio di opposizione, nel rispetto del limite cronologico di formazione del giudicato oggettivo (ovvero l'udienza di precisazione delle conclusioni) e non possono essere fatti valere, invece, con l'opposizione all'esecuzione (cfr., Cass. civ.3386/1980; Cass. civ. 1763/69; in senso contrario, Cass. civ. 5381/2013).

Tale regime vale anche per l'eccezione di compensazione che, se non proposta nel corso nel giudizio d'opposizione, non può essere fatta valere con l'opposizione all'esecuzione, fermo restando che la parte interessata potrà proporre autonomo e separato giudizio diretto alla condanna del debitore per poi agire, a sua volta, in caso di mancato pagamento spontaneo, in via esecutiva.

P.Q.M.

- respinge la sospensiva.

Lucca, 25.7.2018.

Il Giudice


